

ASSOCIAZIONE C . E . R .
Corpo Emergenza Radioamatori
Coordinamento Provinciale Ravenna

STATUTO

Art 1

Costituzione, Denominazione e Sede

E' costituita in Faenza l'Organizzazione denominata **Corpo Emergenza Radioamatori Coordinamento Provinciale Ravenna O.D.V.** senza fini di lucro, con sede in Faenza in Via Renaccio n. 76 Faenza.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.
La durata dell'Organizzazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e Finalita'

1) L'Organizzazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di mettere a disposizione degli Organi Competenti dello Stato, elementi disponibili preparati attrezzati, e coordinati dal punto di vista tecnico-operativo in grado di attuare reti di comunicazioni sostitutive od integrative di quelle dello Stato mediante adozione di normative e procedure di traffico unificato.

2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Organizzazione si propone di:

- a) Organizzare e coordinare i radioamatori che intendono svolgere la loro opera anche come volontari di Protezione Civile, senza alcuna finalità di lucro;
- b) Assicurare l'intervento del servizio di emergenza in caso di necessita'.
- c) Promuovere attività di ricerca e sperimentazione su nuove tecnologie atte a migliorare l'efficienza e l'affidabilità del servizio o delle reti;
- d) Mantenere vivo, attraverso apposite manifestazioni, lo spirito del volontariato di protezione civile; potrà promuovere e svolgere anche in collaborazione con Enti pubblici o privati operanti per finalità simili o complementari, tutte quelle attività a carattere culturale, didattico, di ricerca scientifica, sportivo e ricreativo che possono essere utili per la diffusione della solidarietà umana, civile e sociale, per la protezione della pubblica incolumità, per la tutela dei beni culturali e dell'ambiente (pubblico, privato e naturale);
- e) Offrire agli Enti ed Autorità Pubbliche, interlocutori specificatamente preparati;
- f) Preparare operatori pienamente autosufficienti in grado di intervenire tempestivamente e con specifico addestramento tecnico ed operativo.
- g) Predisporre eventuali servizi di sorveglianza antincendio e/o ecologici per la salvaguardia dell'ambiente;
- h) Svolgere attività di ausilio mediante radiocomunicazioni ad attività sportive ed agonistiche.

- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Organizzazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Organizzazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di Socio.

Art. 3

Risorse economiche

1) L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazione e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Organizzazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell' Organizzazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Organizzazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone alla approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Art. 4

Membri dell'Organizzazione

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell' i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell' Organizzazione.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, e' subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
- 2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria
- 3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
- 4)La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso;
 - b) per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito o data limite stabilita dall'Assemblea;
 - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Organizzazione;
 - d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Organizzazione;
- 5) L'esclusione dei Soci e' deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all' almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 6) il socio receduto, deceduto o escluso non ha il diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

- 1) I soci sono obbligati.
 - a) ad osservare lo statuto ed il presente regolamento, e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Organizzazione; a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
 - c) ad impegnarsi moralmente ed eticamente nello svolgimento delle attività.
- 2) I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Organizzazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative.

Art. 7
Organi dell'Organizzazione

- 1) Sono organi dell'Organizzazione
- a) Assemblea dei soci;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente
 - d) Collegio Revisori dei Conti.(organo facoltativo);

Art. 8
L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Organizzazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Organizzazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di 1 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
3. approva il bilancio;
4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso
6. delibera sulla rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso
7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
8. fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
9. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali; delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Organizzazione .

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 **Il Consiglio direttivo**

1) Il Consiglio direttivo e' formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9 nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Consiglio direttivo e' costituito con la prima Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo puo' provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica sino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la meta' dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3) Il Consiglio nomina al suo interno un **Presidente** un **Vice Presidente** e un **Segretario**.il **Tesoriere** e nominare eventuali coordinatori;

4) Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e- mail, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente ritenga opportuno, o quando almeno idue terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

5) I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

1. Al Presidente è attribuita la rappresentanza del Coordinamento di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.
3. Partecipa a tutti quegli organismi a cui è demandato dalle leggi di Protezione Civile che gli competono per carica.
4. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il consiglio direttivo per le elezioni del nuovo consiglio.

Art. 11

Collegio dei Revisori dei Conti (Facoltativo)

Il Collegio dei Revisori dei Conti e' formato da un massimo di tre membri nominati dall'Assemblea dei soci, a maggioranza semplice e resta in carica quanto il Consiglio direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili. Esamina e controlla preventivamente il conto consuntivo e ne riferisce all'Assemblea in corso di presentazione. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere scelti anche fra persone non aderenti al sodalizio.

Art. 12

Gratuita' delle cariche Associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.2.

Art. 13

Norme finali

In caso di scioglimento dell'Organizzazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

Art. 14

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa' riferimento al Codice Civile ed altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 15 Candidature

1. Le candidature dovranno pervenire al Consiglio Direttivo uscente, in forma scritta per raccomandata o e-mail o fax, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea dei soci alle elezioni.
Il Consiglio in carica dovrà convocare l'Assemblea Elettiva con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.
2. Il Consiglio Direttivo provvederà ad inviare l'elenco dei candidati, ai soci per Raccomandata, e-mail o fax, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea dei soci alle elezioni.
3. Ognuno dei membri componenti l'Assemblea avente diritto di voto (ai sensi dell'Art.8) potrà votare fino ad un massimo di n. 5 (cinque) candidati.

Approvato con voto a maggioranza qualificata in Assemblea Straordinaria del 30-11-2020

Registrato il

Il presente documento è composto di n. 7 (sette) pagine compresa la presente.

Firma Presidente

Maurizio Gredoni

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA

Registrato il 15/12/2020 al n. 1564
Serie 3 per Euro ESSEXT

QCE

